

Testo unificato dei disegni di legge n. 39 "Interventi per la promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese" (proponente consigliere Lunelli) e n. 48 "Promozione dell'altra economia" (proponenti consiglieri Civico, Cogo, Dorigatti, Ferrari, Nardelli e Zeni)

Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE
IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL
REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA
LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 11.05.2010

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Definizioni*
- Art. 3 - *Principi e ambiti d'intervento dell'economia solidale*
- Art. 4 - *Tavolo provinciale per l'economia solidale*
- Art. 5 - *Associazionismo di secondo livello*
- Art. 6 - *Centri per l'economia solidale*
- Art. 7 - *Distretti dell'economia solidale*
- Art. 8 - *Giornata dell'economia solidale*
- Art. 9 - *Disciplinare delle attività dell'economia solidale*
- Art. 10 - *Azioni e incentivi*
- Art. 11 - *Disposizioni finanziarie*
- Allegato A - *Settori dell'economia solidale (articolo 3)*

Art. 1 *Finalità*

1. Per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico la Provincia riconosce e sostiene l'economia solidale nell'ambito di interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia responsabile e sostenibile, improntata a criteri di tipo etico ispirati, in modo particolare, all'equità sociale, alla solidarietà, alla centralità della persona, della coesione sociale e del rapporto con il territorio.

2. In particolare la Provincia:

- a) promuove e sostiene iniziative e interventi per lo sviluppo dell'economia solidale e per la messa in rete dei soggetti che svolgono iniziative in questo campo;
- b) promuove la creazione di centri per l'economia solidale;
- c) promuove l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'economia solidale, anche attraverso la collaborazione e il coinvolgimento degli enti locali;
- d) promuove iniziative e interventi per la divulgazione delle attività svolte dai soggetti dell'economia solidale presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle università e nelle sedi formative;
- e) promuove e organizza eventi per favorire l'incontro tra la comunità provinciale e i soggetti dell'economia solidale.

Art. 2
Definizioni

1. Per "economia solidale" si intende lo svolgimento dell'attività economica e culturale che consente il conseguimento di obiettivi d'interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente; tale modalità è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti, su un'equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, sul perseguimento di obiettivi sociali.

2. Le attività di economia solidale sono finalizzate alla creazione e all'accrescimento di iniziative operanti secondo i principi di cooperazione, reciprocità, sussidiarietà responsabile, sostenibilità e compatibilità energetico-ambientale, volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

3. Per "soggetti impegnati nell'economia solidale" previsti dal comma 1 si intendono le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che abbiano il 50 per cento del proprio fatturato annuo riconducibile all'attività dell'economia solidale, secondo i criteri e i casi definiti dal tavolo provinciale per l'economia solidale, ivi incluse le società cooperative che svolgono anche in forma associata attività nei settori previsti dall'articolo 3, comma 2, e operano nel rispetto dei principi dell'economia solidale previsti dall'articolo 3, comma 1.

Art. 3
Principi e settori dell'economia solidale

1. L'economia solidale è informata al rispetto dei seguenti principi:

- a) ecocompatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualità della vita;
- b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d'interesse;
- c) equità e solidarietà, per redistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;
- d) buona occupazione, da correlar all'esigenza di superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze, in un'ottica d'inclusione sociale;
- e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
- f) consapevolezza del limite umano e naturale e ricerca dell'efficienza intesa come migliore utilizzo delle risorse con il minore costo ambientale e sociale e con la massima efficacia.

2. L'economia solidale riguarda in particolare i seguenti settori:

- a) agricoltura biologica e biodinamica;
- b) beni ecocompatibili;
- c) commercio equo e solidale;
- d) welfare di comunità;
- e) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
- f) architettura sostenibile e bioedilizia;
- g) risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- h) finanza etica e solidale;
- i) mobilità sostenibile;
- j) riuso e riciclo di materiali e beni;
- k) sistemi di scambio locale;
- l) software libero;
- m) turismo responsabile e sostenibile;

n) consumo critico e gruppi di acquisto solidale.

3. I settori previsti dal comma 2 sono definiti nell'allegato A; possono essere integrati e modificati dalla Giunta provinciale, su proposta del tavolo provinciale per l'economia solidale.

Art. 4

Tavolo provinciale per l'economia solidale

1. La Provincia attua le misure previste da questa legge attraverso il tavolo provinciale per l'economia solidale. Il tavolo è sede di confronto per la promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale e offre supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi anche in relazione al loro coordinamento e alla loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione socio-economica.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

- a) formula pareri e proposte alla Giunta provinciale in materia di interventi nel settore dell'economia solidale;
- b) analizza la realtà economico-imprenditoriale e associativa provinciale operante nei settori previsti dall'articolo 3, comma 2, anche attraverso studi e indagini;
- c) verifica le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei principi e delle modalità organizzative inerenti alla responsabilità sociale di impresa secondo quanto previsto dall'articolo 9;
- d) propone alla Giunta provinciale azioni per la promozione e il sostegno dell'economia solidale;
- e) promuove la diffusione e lo sviluppo di prassi socialmente responsabili, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio, ivi compresa l'etichettatura sociale;
- f) favorisce lo sviluppo e l'utilizzo di un logo o di un marchio trentino dell'economia solidale.

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composto:

- a) dal Presidente della Provincia o un assessore suo delegato;
- b) dai dirigenti dei dipartimenti competenti in materia di industria, commercio turismo ed agricoltura;
- c) da un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) da sei rappresentanti espressi dal mondo dell'economia solidale attraverso apposite assemblee elettive delle associazioni di secondo livello; garantendo la rappresentanza dei settori dell'economia solidale relativi all'industria, al commercio e all'agricoltura.

4. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione:

- a) le procedure di designazione dei componenti previsti dal comma 3, lettera d), le modalità di funzionamento del tavolo e la sua eventuale articolazione in sottocomitati dei quali può individuare ulteriori componenti in numero complessivo comunque non superiore a dieci;
- b) le modalità per favorire e promuovere il coordinamento degli interventi da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del tavolo in relazione alle rispettive competenze, di componenti della Giunta provinciale, di dirigenti della Provincia, di altri soggetti esterni all'amministrazione.

5. Il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito delle sue competenze.

6. La partecipazione alle riunioni del tavolo non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 5

Associazionismo di secondo livello

1. La Provincia promuove la costituzione di organizzazioni di secondo livello tra i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, per favorire azioni di coordinamento e la rete dei soggetti che operano nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3.

2. Le associazioni di secondo livello sono gli interlocutori privilegiati per la designazione dei rappresentanti del tavolo provinciale per l'economia solidale.

Art. 6

Centri per l'economia solidale

1. Per promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle esperienze rientranti nell'economia solidale, la loro socializzazione e messa in rete, nonché l'incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi, la Provincia, su proposta del tavolo provinciale per l'economia solidale, promuove la creazione di centri per l'economia solidale.

2. I centri per l'economia solidale, in particolare:

- a) forniscono servizi per l'economia solidale, anche per favorire un rapporto più diretto tra produttori e consumatori; offrono servizi d'informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio e favoriscono l'incontro tra l'offerta locale di beni e servizi dell'economia solidale e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti;
- b) creano sportelli per l'informazione e la promozione dell'economia solidale, anche attraverso mostre, esposizioni, incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell'economia solidale.

Art. 7

Distretti dell'economia solidale

1. La Provincia sostiene iniziative finalizzate alla conoscenza delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'economia solidale e alla creazione dei distretti dell'economia solidale previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione locale.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo provinciale per l'economia solidale promuove la definizione di accordi di programma tra la Provincia, gli enti locali e le imprese e associazioni interessate.

Art. 8

Giornata dell'economia solidale

1. La Provincia, per agevolare la conoscenza e la diffusione dell'economia solidale nonché l'incontro tra i soggetti operanti in questo settore e la comunità, favorisce l'organizzazione con cadenza annuale della giornata dell'economia solidale, tenendo conto delle proposte del tavolo provinciale per l'economia solidale.

Art. 9

Disciplinare delle attività dell'economia solidale

1. Nel rispetto dei principi contenuti in questa legge, il tavolo provinciale per l'economia solidale definisce per ogni settore previsto dall'articolo 3 il disciplinare dell'economia solidale elaborato in coerenza con gli strumenti della programmazione socio-economica provinciale e con gli obiettivi di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Il tavolo provinciale per l'economia solidale promuove azioni finalizzate all'adozione del disciplinare, anche al fine dell'accesso alle azioni e agli incentivi previsti da questa legge.

2. In coerenza con le indicazioni comunitarie in materia di comportamenti socialmente responsabili e in particolare con il Libro verde della Commissione europea del 18 luglio 2001, il disciplinare contiene codici etici relativi a ciascun settore previsto dall'articolo 3, per favorire l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa come integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che interagiscono con le imprese.

3. Il disciplinare inoltre può prevedere codici di condotta e sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, in materia di qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, parità di trattamento e non discriminazione, responsabilità sociale, rispetto dell'ambiente, corretta gestione delle risorse umane e dialogo con i soggetti interessati, nonché di modelli di rendicontazione sociale, come i bilanci sociali e ambientali, quali strumenti di crescita e valutazione economica e sociale.

Art. 10

Azioni e incentivi

1. Per conseguire le finalità indicate nell'articolo 1 la Provincia:

- a) attua o promuove azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale d'impresa;
- b) promuove azioni di formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali;
- c) incentiva gli investimenti dei soggetti impegnati nell'economia solidale nonché i servizi in grado di valorizzare l'economia solidale, la collaborazione e la creazione di reti fra i predetti soggetti;
- d) promuove l'accesso al credito delle imprese indicate nella lettera c).

2. Per l'attuazione delle azioni previste dal comma 1, lettere a) e b), la Giunta provinciale è autorizzata a:

- a) organizzare direttamente studi, indagini e iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) costituire fondi presso soggetti idonei, scelti con criteri di affidabilità ed economicità nel rispetto della [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) (legge sui contratti e sui beni provinciali), stipulando previamente una convenzione indicante i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato, le modalità di amministrazione, separata contabilità e rendicontazione dei fondi, nonché il compenso per la relativa gestione;
- c) concedere a enti e associazioni non organizzate in forma d'impresa contributi per iniziative d'interesse provinciale finalizzate alla promozione culturale dei principi e dei valori dell'economia solidale, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono definiti con il coinvolgimento del tavolo provinciale per l'economia solidale.

4. Per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1, lettera c), la Giunta

provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese, dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni, nonché condizioni per la loro erogazione o il loro mantenimento, in relazione agli obiettivi previsti dalla medesima lettera.

5. Per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1, lettera c), nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la Giunta provinciale dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni, nonché particolari condizioni per la loro erogazione, entro i limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia di agricoltura. In relazione alla rilevanza sociale degli interventi, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche deroghe ai vincoli previsti dalla legge provinciale per la concessione delle agevolazioni della Provincia.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettera d), la Giunta provinciale è autorizzata a costituire o integrare appositi fondi ai sensi dell'articolo 34 quater, comma 3, lettera b bis), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 2, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 61.22.110 (Interventi nei settori economici) per i fini dell'articolo 26 (Iniziative di promozione della cultura e dell'etica d'impresa) della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, commi 4 e 6, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 5, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base 50.5.210 (Contributi in c/capitale alle aziende agricole) e 50.10.210 (Contributi in c/capitale alle cooperative agricole e ai consorzi).